

# CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAGONEGRO

DELIBERAZIONE n. 229 del 10 Luglio 2019

L'anno Duemiladiciannove, il giorno dieci del mese di Luglio in Lagonegro (PZ), nella sede dell'Ordine Forense sita al primo piano del Palazzo di Giustizia, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, composto dai sigg:

1) Avv. Gerardo	CAPPELLI	Presidente
2) Avv. Mariateresa	LA FROSCIA	Consigliere Segretario
3) Avv. Paolo	ALFANO	Consigliere Tesoriere
4) Avv. Claudia	COLITTI	Consigliere
5) Avv. Sebastiano	TANZOLA	Consigliere
6) Avv. Pietro	INFANTINO	Consigliere
7) Avv. Luciana	MORELLI	Consigliere
8) Avv. Raffaella	MANZOLILLO	Consigliere
9) Avv. Maria Pia	IANNIBELLI	Consigliere
10) Avv. Eugenio	DI BISCEGLIE	Consigliere
11) Avv. Giovanni	LEONASI	Consigliere

Assume la Presidenza l'Avv. Gerardo Cappelli, assistito dalla Consigliera Segretaria avv. Mariateresa La Froscia.

Risultano assenti gli avvocati Luciana Morelli e Raffaella Manzolillo.

## IL PRESIDENTE

constatato che i presenti sono in numero legale per la validità della seduta, la dichiara aperta e invita l'avv. Alfano a riferire in merito all'effettiva applicazione delle norme sul cosiddetto "equo compenso".

L'avv. Alfano riferisce quanto segue.

Si rileva, con sempre maggior frequenza, che vengono proposti agli Avvocati, dai c.d. grandi committenti pubblici e privati, degli accordi professionali contenenti al loro interno clausole vessatorie assolutamente lesive sia della necessaria proporzione tra il compenso e la quantità e qualità della prestazione professionale, sia dei parametri indicati dal D.M. 10 marzo 2014 n.55 e ss.mm.

Tali clausole, che limitano in modo indiscriminato ed abnorme la quantificazione dei compensi, sono in evidente contrasto con l'art. 13 bis della Legge di riforma Professionale n. 247 del 2012, in quanto:

1. propongono una remunerazione notevolmente inferiore a quella prevista dal D.M. 55/2014, così come integrato dal D.M. 37/2018;
2. impongono agli Avvocati la gratuità di alcune prestazioni e/o un compenso forfettario irrisorio;
3. determinano il valore della pratica per l'applicazione dello scaglione tariffario con modalità difformi rispetto a quanto indicato nel D.M. 55/2014 e rispetto a quanto previsto dal codice di procedura civile, sempre e soltanto penalizzando l'Avvocato e la sua professionalità;
4. non riconoscono in alcuni casi il rimborso per spese generali, espressamente previsto, invece, dalla legge e dai decreti ministeriali.

Sono in definitiva altamente lesive della dignità del nostro ruolo di Avvocati.

Osservato ancora che:

- a) la questione esaminata è di rilevanza primaria per l'Avvocatura in quanto la giusta retribuzione è da sempre un principio cardine dell'Ordinamento;
- b) la situazione di soggezione e di debolezza contrattuale nella quale spesso si trovano gli Avvocati rispetto a quei committenti, pubblici e privati, che impongono simili contratti in violazione delle disposizioni in materia di equo compenso, può indurre ad accettare accordi vessatori per pura "necessità";

- c) il Consiglio ritiene pertanto opportuno, a sostegno di tutti i suoi iscritti, adottare una delibera che stigmatizzi l'illegittima imposizione di tali clausole contrattuali ed ogni altra prassi o comportamento che leda il principio del "giusto compenso" per l'attività svolta dagli Avvocati, richiamando altresì la questione all'attenzione di tutti i destinatari della presente.

Tanto premesso

### **IL CONSIGLIO**

udita la relazione del Consigliere Tesoriere, con voti unanimi espressi nelle forme e termini di legge,

### **DELIBERA**

1. di invitare formalmente gli enti pubblici, le società private non rientranti nelle categorie delle micro-imprese o delle piccole o medie imprese e ogni altro soggetto destinatario delle disposizioni in materia:
  - a) ad astenersi dal proporre e/o comunque dallo stipulare convenzioni con gli Avvocati o ad instaurare, in ogni caso, rapporti professionali comportanti la violazione o l'elusione delle vigenti disposizioni sull'equo compenso indicate nelle premesse;
  - b) a garantire agli Avvocati un compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto ed alle caratteristiche della prestazione legale offerta, compenso quanto meno non inferiore ai parametri del regolamento di cui ai decreti del Ministro della Giustizia adottati ai sensi dell'articolo 23, comma 6 della legge n. 247/2012, astenendosi dal proporre in qualsiasi forma accordi contemplanti clausole vessatorie ai sensi dei commi 6 e 8 dell'art.13 bis della Legge 31 dicembre 2012 n. 247 e riconoscendo agli Avvocati il rimborso delle spese generali nella misura percentuale stabilita dal D.M. di cui all'art. 13 della legge professionale forense n. 247/2012;
2. di sensibilizzare i Magistrati in ordine all'auspicata osservanza del principio "equo compenso" affinché vengano liquidati, nelle sedi giudiziali, compensi che rispettino tale principio, chiaramente funzionale alla dignità professione forense, dunque, come chiarito anche

dalla Suprema Corte, “*nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 55*” (cfr . Ord. Cass. 21487/2018, sentenza 25804/2015, ordinanza 24492/2016);

3. di sottolineare che la presente delibera intende favorire una corretta applicazione delle disposizioni sull'equo compenso, con la duplice finalità, rispondente ad un generale interesse, da un lato, di garantire la riconduzione a diritto degli accordi contrattuali già in essere e l'allineamento con la normativa di quelli di futura stipula, e dall'altro di ribadire in ogni sede che un compenso equo valorizza la dignità dell'attività svolta dagli Avvocati ed il loro essenziale ruolo in una società civile;

4. di richiamare tutti gli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Lagonegro ad osservare, nei rapporti professionali con gli assistiti ai quali si applichi la disciplina sull'equo compenso, il pieno rispetto dei richiamati principi sul tema, la conformità dei compensi proposti e pattuiti con i parametri ministeriali, al fine di garantire il decoro e la dignità professionale;

5. di ricordare a tutti gli iscritti che la violazione della normativa sull'equo compenso è sanzionata con la nullità delle pattuizioni difformi e può assumere rilevanza di illecito deontologico;

6. di vigilare per assicurare il rispetto delle norme e dei principi sopra richiamati, attivandosi ed intraprendendo le più opportune iniziative in ogni competente sede.

Il Consiglio dispone che la delibera sia comunicata agli iscritti, via pec e tramite pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ordine, nonché trasmessa per esteso al Signor Presidente del Tribunale di Lagonegro, ai Signori Presidenti delle Regioni Basilicata e Campania, ai Signori Presidenti delle Province di Potenza e Salerno, ai sindaci dei Comuni del Circondario, alle Associazioni Industriali sul territorio, all'ANIA, all'ABI, all'IVASS, all'OCF ed al CNF.

Manda al Consigliere Segretario per gli adempimenti di rito.

La Consigliera Segretaria

f.to Avv. Mariateresa La Froscia

Il Presidente

Il Presidente  
Avv. Gerardo CAPPELLI  
f.to Avv. Gerardo Cappelli

COPIA CONFORME

